

Parte Prima

3) NORME REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO REGIONALE

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE⁽¹⁾

⁽¹⁾ Testo approvato dal Consiglio nella seduta antimeridiana del 22 luglio 1988, con le modifiche del 23 febbraio 1993, del 25 febbraio e del 9 marzo 1999, del 4 ottobre 2000 e del 22 settembre 2005.

		Artt.
CAPO I	Degli atti preliminari	1-2
CAPO II	Della costituzione dell'Ufficio di Presidenza	3-6
CAPO III	Dell'Ufficio di Presidenza	7-12
CAPO IV	Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni, della Commissione per la Biblioteca e della Commissione di verifica	13-19 bis
CAPO V	Dei Gruppi consiliari e della programmazione dei lavori	20-24
CAPO VI	Delle Commissioni permanenti	25-52
CAPO VII	Delle Commissioni speciali	53
CAPO VIII	Delle sedute e della polizia del Consiglio	54-70
CAPO IX	Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare	71-76
CAPO X	Della discussione e della votazione	77-90
CAPO XI	Delle modalità di votazione	91-99
CAPO XII	Delle procedure d'urgenza	100-102
CAPO XIII	Delle petizioni	103-104
CAPO XIV	Dell'informazione del Consigliere	105
CAPO XV	Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	106-121
CAPO XVI	Degli ordini del giorno	122
CAPO XVII	Del confronto fra Consiglieri e Giunta	123-123 bis
CAPO XVIII	Delle inchieste consiliari	124-125
CAPO XIX	Degli organi collegiali	126
CAPO XX	Delle deputazioni	127
CAPO XXI	Del bilancio del Consiglio	128
CAPO XXII	Dei processi verbali	129
CAPO XXIII	Assegni vitalizi per i Consiglieri	130
CAPO XXIV	Degli uffici del Consiglio	131
CAPO XXV	Della approvazione e della revisione del Regolamento	132
CAPO XXVI	Dell'uso della lingua sarda	133
CAPO XXVII	Disposizioni finali	134-135 bis
Norme transitorie		I-III

CAPO I DEGLI ATTI PRELIMINARI

Art. 1

Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

Art. 2

Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio è presieduto provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età.

2. I quattro Consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretario.

3. Il Presidente provvisorio proclama eletti Consiglieri i candidati che subentrino agli optanti tra più collegi o agli optanti per i due rami del Parlamento. A tal fine sospende la seduta e convoca subito l'Ufficio di Presidenza provvisorio per procedere ai relativi accertamenti.

CAPO II

DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3

Elezione del Presidente

1. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio procede immediatamente e senza discussione all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea e dura in carica l'intera legislatura⁽²⁾.

3. Se nessuno ha riportato detta maggioranza, si procede, entro i successivi tre giorni, ad una nuova votazione nella quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, computando tra i voti anche le schede bianche. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti⁽³⁾.

4.⁽⁴⁾

5. Allo spoglio delle schede provvede l'Ufficio di Presidenza provvisorio.

⁽²⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽³⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁴⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

Art. 4

Composizione dell'Ufficio di Presidenza

1. Eletto il Presidente, l'Assemblea elegge, nella seduta successiva, gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza: due Vice Presidenti, tre Questori ed un Segretario.

2. Nell'Ufficio di Presidenza hanno diritto di essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari. Pertanto i Gruppi che non ne fanno parte a seguito dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, compresi quelli costituiti con l'autorizzazione del Presidente a norma del comma 4 dell'articolo 20, il Gruppo cui è iscritto il Presidente ed il Gruppo misto con almeno tre Consiglieri, possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

3. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 2, delibera l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, dopo aver promosso le opportune intese, stabilisce la data dell'elezione. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno dei Gruppi richiedenti.

4. I Segretari eletti ai sensi del comma 2 decadono con il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato l'elezione. L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione accerta il venir meno di dette condizioni.

Art. 5

Elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza

1. Per le elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti, due nomi per i Questori e uno per il Segretario.

2. Per le elezioni dei Segretari di cui al comma 2 dell'articolo 4, ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti.

3. Nelle elezioni suppletive, quando si deve coprire un solo posto, è eletto chi al primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato ha riportato la metà più uno dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

4. Se si devono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si devono coprire tre posti: in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica.

Art. 6

Comunicazione della costituzione dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio informa della sua elezione e della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica, i Presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Rappresentante del

Governo presso la Regione.

CAPO III DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il Regolamento e ne impone l'osservanza, giudica della ricevibilità dei testi ai sensi dell'articolo 72. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovrintende e vigila sulle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari e assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio⁽⁵⁾.
- 2 bis. Il Presidente garantisce e tutela le funzioni e le prerogative del Consiglio e dei Consiglieri⁽⁶⁾.

Art. 8

Attribuzioni dei Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Presidente del Consiglio designa un Vice Presidente a presiedere la Giunta delle elezioni e l'altro a presiedere la Commissione per la Biblioteca. Il Presidente designa, inoltre, di volta in volta, il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 9

Attribuzioni dei Questori

1. Il Collegio dei Questori cura il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.
2. I Questori, secondo le direttive del Presidente, emanate in base agli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 11, provvedono alla gestione dei fondi a disposizione del Consiglio, sovrintendono alla polizia interna ed al cerimoniale, predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese e ne sono relatori al Consiglio.
3. Le assunzioni di impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
4. La convocazione del Collegio dei Questori è disposta, di norma, dal Consi-

⁽⁵⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

gliere Questore più anziano di età.

Art. 10⁽⁷⁾

Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti del Consiglio e ne danno lettura; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine della richiesta; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorre, dei singoli voti; curano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e che non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al buon andamento dei lavori secondo le direttive del Presidente.

2. In caso di necessità il Presidente può chiamare uno o più Consiglieri presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretario.

Art. 11

Durata in carica e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, con esclusione del Presidente, resta in carica trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, formula gli indirizzi per la gestione amministrativa del Consiglio, adotta le relative determinazioni e valuta periodicamente il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

3. Approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio del Consiglio, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

4. Esprime il parere, a norma dell'articolo 9, sugli impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari.

5. Emanando, con appositi regolamenti, le norme concernenti l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina dei dipendenti del Consiglio e adotta le conseguenti deliberazioni.

6. Provvede, altresì, a dettare norme in merito alla concessione di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'articolo 21, ed in merito alla previdenza dei Consiglieri regionali⁽⁸⁾.

7. Delibera, inoltre, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

8. Le dimissioni del Presidente del Consiglio o dell'intero Ufficio di Presidenza o di altri suoi componenti vengono sottoposte per la presa d'atto al Consiglio entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta il Consiglio procede alle votazioni per le sostituzioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le funzioni fino alla loro sostituzione.

⁽⁷⁾ Il comma 3 del presente articolo è decaduto in seguito all'approvazione, il 22 settembre 2005, dell'articolo aggiuntivo 19 bis. Il comma decaduto recitava: "I Segretari verificano, altresì, l'attuazione degli ordini del giorno approvati dal Consiglio, riferendone al Presidente che ne informa il Consiglio alla prima seduta."

⁽⁸⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

9. I Consiglieri che subentrano prima della scadenza dei trenta mesi, di cui al comma 1, restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e tale scadenza.

10. Allo scadere della legislatura o dei trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio, o in caso di dimissioni dell'intero Ufficio di Presidenza, questo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza. Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori.

11. Segretario dell'Ufficio di Presidenza è il Segretario generale del Consiglio. Quando il Presidente decide di riunire l'Ufficio di Presidenza in seduta riservata esclusivamente ai suoi componenti funge da Segretario un Segretario del Consiglio.

Art. 12

Incompatibilità

1. Le cariche di componente l'Ufficio di Presidenza, di Presidente di Gruppo e di Presidente di Commissione permanente o speciale, sono tra loro incompatibili.

2. Trascorsi quindici giorni dal verificarsi dell'incompatibilità, senza che sia intervenuta una opzione fra le due cariche, il Consigliere decade dalla prima carica e tutti gli atti compiuti in tale veste sono nulli.

CAPO IV

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI, DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

Art. 13

Atti di competenza del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i Gruppi consiliari, nomina i componenti:

- a) della Giunta per il Regolamento;
- b) della Giunta delle elezioni;
- c) della Commissione per la Biblioteca;
- c bis) della Commissione di verifica⁽⁹⁾.

2. Di dette nomine dà comunicazione all'Assemblea⁽¹⁰⁾.

Art. 14

Composizione della Giunta per il Regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta da un numero di Consiglieri da quattro a dieci. Il Presidente assicura, per quanto possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di propor-

⁽⁹⁾ Lettera aggiunta il 22 settembre 2005.

⁽¹⁰⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

zionalità.

1 bis. Il Presidente, udito il parere della stessa Giunta, che si esprime a maggioranza dei due terzi, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo sempre presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi⁽¹¹⁾.

2. Alle sedute della Giunta per il Regolamento possono partecipare, senza diritto di voto, i Vice Presidenti del Consiglio.

3. La Giunta per il Regolamento si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 15

Competenze della Giunta per il Regolamento

1. Spettano alla Giunta per il Regolamento l'iniziativa o l'esame delle proposte modificative ed aggiuntive del Regolamento presentate dai Consiglieri. Spetta, altresì, alla Giunta esprimere, a maggioranza dei due terzi, i pareri richiesti dal Presidente sulle questioni di interpretazione del Regolamento. In conformità a tali pareri il Presidente stesso può emanare le relative circolari interpretative⁽¹²⁾.

2. Le conclusioni della Giunta sono presentate al Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a norma del Capo XXV.

Art. 16

Composizione della Giunta delle elezioni

1. La Giunta delle elezioni è composta da nove Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio nel costituire la Giunta assicura, per quanto è possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità.

3. I Consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.

4. La Giunta delle elezioni elegge nella prima riunione un Vice Presidente.

5. Qualora la Giunta non risponda per un mese alle convocazioni fatte dal suo Presidente, o non sia possibile raggiungere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio provvede a rinnovarla totalmente o parzialmente.

Art. 17

Competenze della Giunta delle elezioni

1. Alla Giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei Consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura. Gli accertamenti di cui sopra riguardano, altresì, i subentranti ai Consiglieri comunque cessati dalla carica.

2. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della stessa Giunta delle elezioni, deve essere approvato dal Consiglio

(11) Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

(12) Comma modificato il 22 settembre 2005.

con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Detta procedura si applica anche in caso di modifiche o di aggiunte al regolamento medesimo.

3. La Giunta, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri, sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e sulle proteste elettorali ad essa pervenute, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

4. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute, la Giunta riferisce al Consiglio entro novanta giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza.

Art. 18

Composizione della Commissione per la Biblioteca

1. La Commissione per la Biblioteca è composta da tre Consiglieri uno dei quali dev'essere un Vice Presidente del Consiglio che la presiede.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta della Commissione, può costituire un comitato permanente di consulenza.

3. Funge da Segretario il Capo Servizio Biblioteca.

Art. 19

Competenze della Commissione per la Biblioteca

1. La Commissione per la Biblioteca vigila sul funzionamento della Biblioteca per la cui disciplina propone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza un apposito regolamento.

Art. 19 bis

Commissione di verifica⁽¹³⁾

1. La Commissione di verifica è presieduta da un Vicepresidente del Consiglio ed è composta da sei Consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio rispettando i criteri di proporzionalità.

2. La Commissione verifica sul rispetto, da parte della Giunta regionale, delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze da queste attribuite al Consiglio regionale, sulla puntuale attuazione degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e sull'applicazione delle norme regolamentari riguardanti l'attività ispettiva ed il diritto all'informazione dei Consiglieri.

3. Di tali attività la Commissione riferisce al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea nella prima seduta.

⁽¹³⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

CAPO V
DEI GRUPPI CONSILIARI E
DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 20

Adesione ai Gruppi e loro composizione

1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario Generale del Consiglio a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.

2. I Consiglieri subentranti nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 entro tre giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

3. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno cinque Consiglieri.

4. Il Presidente del Consiglio, su richiesta degli interessati, autorizza la costituzione di Gruppi con almeno tre Consiglieri, purché rappresentino partiti organizzati nel territorio della Regione sarda che abbiano presentato con il medesimo contrassegno propri candidati in tutti i collegi circoscrizionali provinciali.

5. I Consiglieri che non abbiano fatto le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o che dichiarino di voler appartenere a Gruppi che non raggiungono le adesioni di cui al comma 4, costituiscono un unico Gruppo misto, qualunque sia il numero dei Consiglieri.

6. I Consiglieri appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti politiche in seno ad esso, purché rappresentino un partito o un movimento politico organizzato nel territorio della Regione sarda che abbia presentato, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, proprie liste di candidati, con il medesimo contrassegno in tutti i collegi circoscrizionali provinciali, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio.

7. ⁽¹⁴⁾

Art. 21

Costituzione dei Gruppi

1. Per la costituzione dei Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla sua elezione, indice la convocazione simultanea, ma separata, dei Consiglieri, in base alle adesioni manifestate.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed un Segretario.

3. Ciascun Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

4. I Gruppi composti da un numero di Consiglieri inferiore a cinque nominano

⁽¹⁴⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

solo il Presidente ed indicano il Consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Nel Gruppo misto la costituzione dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire in modo da rispecchiare, per quanto possibile, le varie componenti politiche del Gruppo stesso.

6. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi, dei rispettivi Uffici di Presidenza e delle successive modifiche nella loro composizione, è data comunicazione al Presidente del Consiglio.

7. Ai Gruppi consiliari è assicurata, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature in relazione alla loro consistenza numerica, anche allo scopo di garantire ai Gruppi medesimi la possibilità di assolvere in modo adeguato ai propri compiti.

8. Per ogni Consigliere è assicurata comunque dall'Ufficio di Presidenza una adeguata dotazione di locali, mezzi ed attrezzature per l'assolvimento del proprio mandato.

Art. 22

Conferenza dei Presidenti di Gruppo

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata, anche su richiesta del Presidente della Regione o di un Presidente di Gruppo, dal Presidente del Consiglio che la presiede.

2. Alle riunioni partecipano i Vice Presidenti del Consiglio.

3. La Giunta regionale è informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

4. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio prima di fissare la data di convocazione dell'Assemblea, per definire la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, per suggerire i tempi e le modalità della discussione e ogniqualevolta lo stesso Presidente lo ritenga utile.

5.⁽¹⁵⁾

6.⁽¹⁵⁾

7.⁽¹⁵⁾

Art. 23

Programmi dei lavori

1. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione⁽¹⁶⁾.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Commi abrogati il 22 settembre 2005.

⁽¹⁶⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽¹⁷⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

3. Il Presidente convoca preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti.

4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta regionale può comunicare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere la propria proposta al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione e agli altri Gruppi.

5. Il programma bimestrale, predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

6.⁽¹⁸⁾

7. Il programma bimestrale e il calendario dei lavori sono approvati all'unanimità dai Presidenti di Gruppo; in caso di disaccordo vengono determinati dal Presidente che tiene conto degli orientamenti espressi dai Gruppi, garantendo, in ogni caso, all'opposizione, un quarto degli argomenti aventi carattere deliberativo o legislativo e la metà di quelli riguardanti il controllo sull'attività della Giunta regionale⁽¹⁹⁾.

8. Il programma bimestrale e il calendario sono comunicati dal Presidente all'Assemblea⁽²⁰⁾.

8 bis. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi precedenti⁽²¹⁾.

8 ter. Il programma dei lavori del Consiglio determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato⁽²²⁾.

9.⁽²³⁾

Art. 23 bis

Calendario dei lavori⁽²⁴⁾

1. Stabilito il programma bimestrale, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per definirne le modalità ed i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario mensile.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale

⁽¹⁸⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

⁽¹⁹⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽²⁰⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽²¹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽²²⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽²³⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

⁽²⁴⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

e delle proposte dei Gruppi. Il calendario è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi.

3. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno.

5. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla finanziaria sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

6. Il calendario, approvato ai sensi del comma 2, individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando la data prevista per la conclusione dell'esame degli argomenti o per la votazione finale delle leggi. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito.

7. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, ove necessario, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

8. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa determina altresì i tempi riservati a ciascun relatore e a ciascun Gruppo per la discussione di ciascun argomento; per i disegni di legge di iniziativa della Giunta la quota di tempo riservata ai Gruppi di opposizione deve essere più ampia di quella riservata ai Gruppi della maggioranza. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti in esso costituite avendo riguardo alla loro consistenza numerica.

9. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 8, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per ciascun intervento dall'articolo 78.

10. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, il Presidente concorda con i Gruppi che hanno espresso disaccordo, nel rispetto del principio di buon andamento dei lavori consiliari, il tempo necessario per la conclusione dell'esame dei provvedimenti.

11. Qualora la totalità dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo misto rappresentanti l'opposizione non raggiunga un accordo con il Presidente, gli argomenti sui quali vi è dissenso vengono esaminati eccezionalmente dall'Assemblea secondo le procedure di cui ai Capi X e XI garantendo il principio della programmazione.

12. I termini per gli interventi svolti dai Consiglieri a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

Art. 24

Priorità indicate dalla Giunta regionale

1. Nella formazione del programma bimestrale la Giunta regionale, nell'ambito degli argomenti da essa segnalati alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dichiara quelli che ritiene assolutamente prioritari per la sua attività di governo.

2. In tale ipotesi gli argomenti vengono inseriti nel programma e sono di norma esaminati dal Consiglio entro il bimestre.

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 25

Funzioni

1. Le Commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio regionale; svolgono funzioni in sede referente, redigente, consultiva, conoscitiva e di controllo; possono, altresì, adottare risoluzioni.

2. Le Commissioni svolgono le suindicate attività con autonomia funzionale, ma informando preventivamente il Presidente del Consiglio, e comunque non in contrasto con i programmi del Consiglio e delle stesse Commissioni di cui all'articolo 23.

3. Le Commissioni:

- a) in sede referente istruiscono ogni atto proposto all'esame del Consiglio;
- b) in sede redigente formulano gli articoli dei progetti di legge ad esse deferiti dall'Assemblea che se ne riserva l'approvazione finale;
- c) in sede consultiva esprimono pareri o intese loro richiesti dal Consiglio o previsti da leggi regionali;
- d) in sede conoscitiva svolgono indagini e presentano relazioni e proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste;
- e) in sede di controllo discutono le interrogazioni e le interpellanze loro attribuite in base al presente Regolamento e svolgono le audizioni degli Assessori concernenti i rapporti di verifica di cui all'articolo 47.

Art. 26**Attività delle Commissioni**

1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite le Commissioni consiliari possono richiedere alla Giunta regionale l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi.

2. Le Commissioni possono chiedere che il Presidente o i componenti della Giunta riferiscano, anche per iscritto, in merito a temi o a questioni rientranti nella competenza della Commissione.

3. La Giunta regionale trasmette, entro quindici giorni dall'assunzione, alla Presidenza del Consiglio, per l'inoltro alle Commissioni consiliari competenti, un elenco delle delibere assunte con indicazione dell'oggetto, in modo dettagliato. Il testo delle delibere viene posto, a richiesta dei Consiglieri, a loro disposizione entro due mesi.

Art. 27**Competenze per materia**

1. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti, distribuite in quattro dipartimenti:

Dipartimento dell'Autonomia e dei Rapporti Istituzionali

- **Commissione I:** Autonomia - Ordinamento regionale - Rapporti con lo Stato - Riforma dello Stato - Enti Locali - Organizzazione regionale degli enti e del personale - Polizia locale e rurale - Partecipazione popolare.
- **Commissione II:** Politiche comunitarie - Adeguamento dell'Ordinamento regionale agli atti normativi comunitari - Rapporti con la U.E. - Cooperazione internazionale - Diritti Civili - Emigrazione ed immigrazione - Etnie - Informazione.

Dipartimento della Programmazione, del Bilancio e delle Infrastrutture per lo sviluppo

- **Commissione III:** Programmazione economica e sociale - Bilancio - Contabilità - Credito - Finanze e Tributi - Demanio e patrimonio - Partecipazioni finanziarie
- **Commissione IV:** Assetto generale del territorio - Pianificazione territoriale regionale - Urbanistica - Viabilità e trasporti - Navigazione e porti - Edilizia - Lavori pubblici

Dipartimento dei Settori produttivi

- **Commissione V:** Agricoltura - Forestazione produttiva - Bonifica - Acquacoltura - Caccia e pesca - Pesca industriale e marittima - Alimentazione - Tutela dell'ambiente - Forestazione ambientale - Recupero ambientale - Parchi e riserve naturali - Difesa del suolo

- **Commissione VI:** Industria - Miniere - Cave e torbiere - Artigianato - Cooperazione - Lavoro e occupazione - Turismo - Commercio - Fiere e mercati - Risorse energetiche - Fonti alternative di energia

Dipartimento dell'Assistenza, del Diritto allo studio, della Cultura e dello Sport

- **Commissione VII:** Sanità - Igiene pubblica - Medicina sociale - Edilizia ospedaliera - Servizi sanitari e sociali - Assistenza - Igiene veterinaria - Personale delle UU.SS.LL.
- **Commissione VIII:** Diritto allo studio - Scuole materne - Edilizia scolastica - Cultura - Musei - Biblioteche e archivi storici - Sport e spettacolo - Ricerca scientifica - Formazione professionale

2. Le Commissioni possono dividersi in Sottocommissioni per discutere particolari aspetti di un singolo progetto o di altre questioni in esame, ferma restando la definitiva deliberazione della Commissione.

Art. 28

Formazione delle Commissioni permanenti

1. Ciascun Gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti. Qualora entro quarantotto ore prima dell'insediamento non pervengano le designazioni, il Presidente del Consiglio provvede direttamente.

2. I Gruppi procedono all'assegnazione nelle singole Commissioni, in misura di un rappresentante ogni sei iscritti. L'eventuale restante numero di iscritti viene distribuito singolarmente in un numero di Commissioni ad essi corrispondente. I Gruppi che hanno consistenza numerica inferiore a sei procedono direttamente con l'assegnazione dei singoli iscritti in un numero corrispondente di Commissioni.

3. Ogni Consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio, è assegnato ad una Commissione. I Consiglieri nominati componenti della Giunta regionale sono sostituiti con altri Consiglieri dello stesso Gruppo, i quali pertanto fanno parte di più Commissioni.

4. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni fatte dai Gruppi e promuovendo fra questi le opportune intese, definisce la composizione delle Commissioni nel rispetto del principio della proporzionalità delle rappresentanze. A tal fine il Presidente, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'insediamento delle Commissioni, dà comunicazione a tutti i Gruppi delle designazioni pervenute fissando un termine per le eventuali rettifiche. In caso di modifica nella composizione della Giunta regionale, i Gruppi possono formulare nuove designazioni. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio la composizione delle Commissioni permanenti.

5. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato argomento, con l'assenso del Commissario titolare, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza del Consiglio e senza pregiudizio per il funzio-

namento della Commissione stessa.

6. I Gruppi possono designare, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio componente quale osservatore senza diritto di voto nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati. Del parere da questi espresso si deve dare notizia nelle relazioni della Commissione.

7. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da un Commissario del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione.

7 bis. La sostituzione è valida per l'intera seduta e il sostituto non può essere a sua volta sostituito⁽²⁵⁾.

8. Ogni eventuale sostituzione sarà fatta dai Gruppi consiliari senza alterare il rapporto proporzionale fra i Gruppi già stabilito all'interno di ciascuna Commissione.

Art. 29

Costituzione e durata in carica delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono costituite con l'elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.

2. Le Commissioni vengono rinnovate dopo trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

Art. 30

Uffici di Presidenza delle Commissioni

1. L'Ufficio di Presidenza di ogni Commissione è composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari.

2. Negli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti, considerati nel loro complesso, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede ciascuna Commissione permanente per procedere, a scrutinio segreto, alla elezione dell'Ufficio di Presidenza.

4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con unica votazione. Ciascun Commissario scrive nella scheda un solo nome: è eletto Presidente il Commissario che ha conseguito il maggior numero di voti; è eletto Vice Presidente chi segue, nell'ordine dei voti riportati, il Presidente. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

5. Le stesse procedure e modalità si applicano per l'elezione dei due Segretari; vengono eletti i Commissari che riportano il maggior numero di voti.

6. Il quaranta per cento dei componenti ciascuna Commissione può, motivandola, proporre la revoca dall'incarico per tutti o per alcuni dei componenti il relativo Ufficio di Presidenza. La proposta è votata a scrutinio segreto ed è approvata se consegue la maggioranza dei Consiglieri componenti la Commissione, fermo re-

⁽²⁵⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

stando il termine disposto dal comma 2 dell'articolo 29.

Art. 31

Attribuzioni degli Uffici di Presidenza

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta e ne coordina l'attività, la convoca formandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Se anche il Vice Presidente è assente o impedito, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni predispongono programmi indicativi dei lavori delle Commissioni stesse.

Art. 32

Assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni

1. I progetti di legge, gli atti di programmazione e in generale ogni proposta sulla quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché gli argomenti sui quali deve essere espresso un parere, sono trasmessi per l'esame dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 27, salvo diversa attribuzione del Consiglio.

2. Nella prima riunione tenuta dalla Commissione, dopo l'assegnazione dei provvedimenti di cui al comma 1, viene nominato il relatore che dovrà riferire alla stessa Commissione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.

3. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge, atti di programmazione o altri argomenti che abbiano contenuto analogo, l'esame, previa apposita deliberazione, deve essere congiunto, purché i proponenti vi consentano. In tal caso la Commissione può designare più relatori.

3 bis. Non sono ammessi all'esame congiunto i provvedimenti che siano pervenuti dopo che la Commissione abbia concluso la discussione generale sui testi all'ordine del giorno⁽²⁶⁾.

4. I disegni di legge di bilancio, di legge finanziaria e i documenti della manovra economica sono sempre abbinati fra loro per la discussione in Assemblea.

Art. 33

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente⁽²⁷⁾

1. Il Presidente del Consiglio, su proposta della competente Commissione adottata a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, previa deliberazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo assunta col consenso dei Presidenti dei

⁽²⁶⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽²⁷⁾ Articolo modificato il 22 settembre 2005.

Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ai tre quarti dei componenti del Consiglio, assegna in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale un progetto di legge. La Commissione formula, entro un termine determinato, i singoli articoli e viene riservata all'Assemblea la votazione sugli stessi, con sole dichiarazioni finali di voto che non possono superare i dieci minuti.

2. Dell'assegnazione in sede redigente viene data comunicazione all'Assemblea. L'Assemblea può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un Consigliere per Gruppo.

3. Ogni Consigliere, anche non appartenente alla Commissione, può proporre a questa emendamenti.

4. Nelle Commissioni operanti in sede redigente deve essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi consiliari; a tal fine il Presidente effettua le integrazioni sulla base delle designazioni fornite dai Gruppi.

5. Ogni Gruppo rappresentato nella Commissione esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al corrispondente Gruppo in Aula. Ogni commissario esprime, anche ai fini del numero legale, un numero di voti pari al totale dei Consiglieri iscritti al Gruppo cui appartiene diviso per il numero dei componenti dello stesso nella Commissione.

6. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, la Giunta o un Consigliere possono proporre questione pregiudiziale per sottoporre il progetto di legge alla procedura normale di esame e di approvazione ed hanno facoltà di parlare per dieci minuti. Nella discussione può prendere la parola soltanto un Consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Chiusa la discussione il Consiglio decide votando per alzata di mano.

7. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia istituzionale e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi

Art. 33 bis

Documento di programmazione economica e finanziaria⁽²⁸⁾

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria è esaminato dalla Commissione finanze, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti che si esprimono entro sette giorni, nei termini fissati dal Presidente. La Commissione finanze presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione del Consiglio sul documento di programmazione economica e finanziaria ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dalla Giunta. Il documento di programmazione economica e finanziaria

⁽²⁸⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre 20 giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di cinque giorni.

3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economica e finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione finanze procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera il programma delle audizioni con le modalità di cui all'articolo 43.

Art. 34

Esame dei documenti di bilancio

1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio che ha la durata di trentasette giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge.

2. I disegni di legge concernenti la legge finanziaria e il bilancio annuale e pluriennale di previsione sono assegnati alla Commissione finanze e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni dalla effettiva consegna della documentazione, del parere sugli aspetti di competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni, che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione finanze.

3. Nel periodo di cui al comma 2, la Commissione finanze provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e dell'Assessore del bilancio, delle audizioni dei soggetti ritenuti utili per un arricchimento dei contenuti dei disegni di legge e della discussione generale.

3 bis. Durante la sessione di bilancio è sospeso l'esame, da parte dell'Assemblea e della Commissione finanze, di ogni altro progetto di legge, salvo il caso di progetti per i quali la Conferenza dei Presidenti di Gruppo dichiara l'urgenza all'unanimità⁽²⁹⁾.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, la Commissione finanze, anche nel caso in cui le Commissioni di merito non abbiano espresso il loro parere, procede all'esame degli articoli dei suddetti provvedimenti legislativi e lo conclude entro dieci giorni.

5. Le relazioni della Commissione finanze all'Assemblea debbono essere presentate entro i successivi dieci giorni.

6. Alle relazioni generali di maggioranza e di minoranza sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. Il Consiglio esamina i documenti di bilancio entro i successivi dieci giorni.

7 bis. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame

⁽²⁹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti⁽³⁰⁾.

8. Al termine dell'esame in Assemblea della legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, il Consiglio, mediante l'approvazione di un ordine del giorno, individua i disegni di legge, ove non precedentemente approvati, già presentati dalla Giunta regionale, da collegare alla manovra economico-finanziaria.

9. Le Commissioni di merito concludono l'esame dei provvedimenti collegati entro i successivi venti giorni.

10. A partire dal termine di dieci giorni riservato ai relatori in Aula, l'Assemblea entro i successivi dieci giorni esamina i provvedimenti.

Art. 34 bis

Legge finanziaria, stralcio delle disposizioni estranee⁽³¹⁾

1. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge finanziaria non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione regionale in materia di bilancio e di contabilità della Regione. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere della Commissione finanze, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

2. Gli emendamenti ai disegni di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammissibili, sia in Commissione sia in Aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio derivanti dalla legislazione vigente.

3. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.

4. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Aula decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione decide il Presidente della Commissione stessa.

Art. 35

Assegnazione ed esame dei disegni di legge di assestamento del bilancio e di modifica alla legge finanziaria

1. I disegni di legge di assestamento del bilancio e di modifica alla legge finanziaria sono assegnati alla Commissione finanze e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni, del parere sugli aspetti di rispettiva competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni, che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione finanze.

⁽³⁰⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽³¹⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Commissione finanze conclude l'esame dei provvedimenti entro i successivi dieci giorni.

3. Le relazioni della Commissione finanze devono essere presentate all'Assemblea entro i successivi cinque giorni ed il Consiglio esamina i documenti, di norma, entro i successivi dieci giorni.

Art. 36

(³²)

Art. 37

Questioni di competenza

1. Qualsiasi questione di competenza, relativa agli argomenti assegnati, proposta da una o più Commissioni, è decisa dal Presidente del Consiglio.

Art. 38

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale del Consiglio. Le riunioni delle Commissioni non possono aver luogo in concomitanza con le sedute dell'Assemblea, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi.

2. Le convocazioni devono essere diramate almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, e devono contenere l'ordine del giorno della riunione.

3. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne facciano richiesta: il Presidente del Consiglio, anche su domanda della Giunta; quattro componenti la Commissione; un Gruppo consiliare tramite il proprio Presidente. La riunione della Commissione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

4. La Giunta viene informata delle riunioni delle Commissioni e ha facoltà di farvi intervenire un suo rappresentante.

Art. 39

Programmazione e calendario dei lavori delle Commissioni

1. Il programma e il calendario dei lavori sono approvati da ciascuna Commissione a maggioranza dei suoi componenti in ogni caso prevedendo che gli argomenti indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo siano inseriti ai primi punti dei rispettivi ordini del giorno.

2. Qualora le Commissioni non ottemperino, il Presidente del Consiglio invita formalmente le stesse ad iscrivere gli argomenti compresi nei programmi decisi dal-

(³²) Articolo abrogato il 22 settembre 2005.

la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e può inoltre, nella eventualità di mancato adeguamento, convocare direttamente le Commissioni fissandone i relativi ordini del giorno.

3. Di tali iniziative viene data comunicazione all'Assemblea.

4. Se le Commissioni non concludono l'esame dei provvedimenti entro i termini stabiliti dal programma e dal calendario dei lavori di cui al comma 1, vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione, non proroghi il termine.

4 bis. Le procedure stabilite dal presente articolo per l'esame degli argomenti indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo si applicano anche ai progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato⁽³³⁾.

Art. 40

Validità delle riunioni e adozione delle deliberazioni

1. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la maggioranza dei componenti. Per la validità della seduta congiunta di più Commissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti per ciascuna Commissione⁽³⁴⁾.

1 bis. L'attività delle Commissioni consiliari può regolarmente procedere soltanto in presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati⁽³⁵⁾.

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei Commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Qualora due Commissioni si riuniscano in seduta congiunta, i Consiglieri che siano componenti di entrambe possono esprimere un voto per ognuna delle Commissioni alle quali appartengono.

Art. 41

Discussione in Commissione

1. Per la discussione da parte delle Commissioni degli argomenti sottoposti al loro esame, si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i lavori dell'Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 5 e 8 dell'articolo 84.

2. La discussione è preceduta da un'esposizione preliminare svolta dal Presidente o da un relatore interno su tutto quanto possa servire ad inquadrare l'argomento in esame.

3. In Commissione non possono essere presentate questioni pregiudiziali o sospensive.

⁽³³⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽³⁴⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽³⁵⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 42

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, informandone il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Le indagini conoscitive che si svolgano fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 43

Audizioni e acquisizione di informazioni

1. Le Commissioni, per una migliore conoscenza degli argomenti sottoposti al loro esame, possono, informandone il Presidente del Consiglio, sentire il Presidente della Regione e gli Assessori interessati e possono, altresì, previa intesa con questi, convocare funzionari dell'Amministrazione regionale e acquisire per loro tramite documenti e informazioni.

2. Le Commissioni possono inoltre sentire, anche per acquisire informazioni e documenti, sempre in relazione agli argomenti in esame, informandone il Presidente del Consiglio e previa intesa con i relativi responsabili istituzionali, funzionari di enti ed aziende dipendenti dalla Regione e, sempre nell'ambito della Sardegna, amministratori o dirigenti di enti pubblici e di aziende private, rappresentanti di sindacati, di categorie economiche, di interessi diffusi e di gruppi sociali, di esperti.

3. Sempre ai fini indicati ai commi 1 e 2 le Commissioni possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, di sentire parlamentari, rappresentanti e dirigenti di settori dell'Amministrazione statale e altri organi estranei alla Regione.

4. Nel corso delle audizioni non si dà luogo né a votazioni né ad espressioni di voto.

Art. 44

Pareri di organi estranei alla Regione

1. Ove la Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ritenga che su un progetto di legge o atto di programmazione sia opportuno chiedere un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare richiesta tramite il Presidente del Consiglio.

2. Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale la Commissione riprenderà la discussione dell'argomento.

Art. 45

Pareri interni

1. Ogni Commissione ha sempre l'obbligo di chiedere, prima della conclusione dell'esame di un provvedimento, il parere della Commissione finanze ogniqualvolta il progetto implichi entrate o spese sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendono apportare; detto

provvedimento viene iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione finanze. Tali pareri sono dati per iscritto

2. La Commissione finanze nomina, per il provvedimento sul quale abbia formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio, perché esprima in Assemblea, sugli emendamenti finanziari, le valutazioni previste dal comma 13 dell'articolo 84.

3. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere, prima della votazione finale di un progetto di legge, il parere della Commissione autonomia e/o della Commissione politiche comunitarie, ogni qualvolta il progetto contenga, negli articoli approvati dalla Commissione, norme che modifichino l'ordinamento della Regione, i rapporti con lo Stato e gli enti locali, lo stato giuridico del personale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, ovvero sollevi questioni relative alla sua conformità con gli obblighi comunitari o attinenti alla tutela dei diritti civili e ai rapporti di cooperazione della Regione a livello internazionale e comunitario.

4. Il progetto di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione autonomia e/o della Commissione politiche comunitarie.

5. Il parere è dato per iscritto e viene allegato alla relazione della Commissione che l'ha richiesto; può essere illustrato alla stessa dal Presidente o dal suo delegato.

6. La Commissione autonomia e la Commissione politiche comunitarie nominano, per ogni progetto di legge su cui abbiano formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio perché esprima un parere sugli emendamenti presentati in Aula ed attinenti alle materie di cui al comma 3.

7. All'atto dell'assegnazione alla Commissione competente di un progetto di legge il cui oggetto coinvolge in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il Presidente del Consiglio prescrive che la Commissione cui il progetto è assegnato debba richiedere, prima dell'inizio della discussione, il parere delle altre Commissioni competenti.

8. Se una Commissione su un argomento di sua competenza ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

9. Qualora una Commissione ritenga di dover esprimere un parere, per aspetti di sua competenza, su un provvedimento assegnato ad un'altra Commissione, può proporre la questione al Presidente del Consiglio, che decide in merito.

10. Qualora entro quindici giorni, o otto giorni in caso della procedura abbreviata prevista dall'articolo 101, a decorrere dalla comunicazione della richiesta, non vengano espressi i suddetti pareri, si intende che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire. Questo termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 46

Partecipazione di Consiglieri estranei o della Giunta ai lavori delle Commissioni

1. Il presentatore di una proposta di legge o di altra iniziativa, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare

ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. È facoltà della Commissione nominarlo relatore.

2. Ciascun Consigliere, o la Giunta con propria deliberazione, possono trasmettere alle Commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesti, di illustrarli.

3. Il Presidente della Regione o l'Assessore competente per materia possono chiedere alla Commissione di sospendere l'esame di un provvedimento per un massimo di quarantotto ore, al fine di presentare emendamenti.

4. Le Commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle relazioni.

Art. 47

Rapporto di verifica

1. L'Assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuto a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, almeno una volta all'anno, e quando la Commissione stessa lo richieda, informandone il Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato, dando atto dello stato di attuazione delle leggi regionali di relativa competenza.

2. Sul rapporto dell'Assessore, che non può eccedere la durata di trenta minuti, i singoli Commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni.

3. Ciascun intervento dei singoli Commissari ed ogni risposta dell'Assessore non possono superare i cinque minuti.

Art. 48

Relazioni al Consiglio

1. Per la discussione davanti al Consiglio degli argomenti di sua competenza, la Commissione nomina uno o più relatori di maggioranza.

2. È facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione presentare proprie relazioni scritte.

3. I Consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori possono presentare proprie relazioni.

4. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in Commissione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio fino a trenta giorni.

5. Gli stessi termini valgono per la presentazione di pareri.

Art. 49

Procedure speciali su richiesta unanime della Commissione competente

1. Qualora su un progetto di legge o su altro atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea la Commissione competente esprima all'unanimità parere favorevole senza apportarvi modifiche, la Commissione stessa può proporre al Consiglio

che il relatore riferisca all'Assemblea anche oralmente.

2. Se la Commissione competente ha espresso all'unanimità parere favorevole su un progetto di legge, può chiedere, all'unanimità, che il Consiglio proceda all'approvazione senza discussione dei singoli articoli, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 90, salvo il caso che si oppongano il rappresentante della Giunta regionale ovvero i Consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori o un Presidente di Gruppo.

Art. 50

Processo verbale

1. Dei lavori delle Commissioni è redatto per ogni seduta un processo verbale che deve contenere gli atti, le deliberazioni nonché la posizione dei singoli Commissari intervenuti nella discussione. I Commissari possono chiedere al Presidente che nel verbale vengano riportate integralmente alcune loro dichiarazioni.

2. Il processo verbale, alla cui redazione sovrintendono i Segretari, è sottoscritto dal Presidente e da chi l'ha redatto.

3. Copia del processo verbale è rilasciata ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

4. Il processo verbale deve essere redatto e messo a disposizione dei Consiglieri entro una settimana dalla seduta cui si riferisce. Esso si intende approvato se non vengono fatte osservazioni nei successivi sette giorni.

Art. 51

Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno facoltà di predisporre, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni sulle materie di loro competenza e di chiedere che esse siano eventualmente portate in discussione in Assemblea.

2. Le Commissioni, inoltre, a conclusione dell'esame di questioni sulle quali non siano tenute a riferire al Consiglio, possono votare risoluzioni al fine di esprimere la loro posizione e di formulare eventuali proposte alla Giunta regionale in ordine all'argomento discusso. Le risoluzioni vengono trasmesse alla Giunta dal Presidente del Consiglio.

Art. 52

Forme di pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni di norma non sono pubbliche.

2. Il Presidente del Consiglio, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa ed anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. Nel caso di audizione degli Assessori previsto dall'articolo 47 e per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, attraverso gli strumenti indicati al comma 2.

4. La Commissione decide, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione e dello Stato, devono rimanere segreti.

CAPO VII DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 53

Durata, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di costituire, per un periodo determinato che non può protrarsi oltre la scadenza della legislatura, Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi consiliari, assicurando la presenza di tutti i Gruppi.

2. Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo VI.

CAPO VIII DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DEL CONSIGLIO

Art. 54

Convocazione dell'Assemblea

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ai sensi del comma 4 dell'articolo 22. L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima della data della riunione.

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei componenti.

3. Quando la convocazione è richiesta dal Presidente della Regione o da un quarto dei componenti, il Presidente del Consiglio provvede immediatamente alla convocazione. La riunione deve essere tenuta entro dieci giorni dalla richiesta.

4. In caso di dimissioni o di decadenza della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la data di convocazione del Consiglio stesso, nei termini previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 55

Ordine del giorno delle sedute

1. L'ordine del giorno della seduta è affisso all'Albo. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti dei votanti;

sull'argomento può parlare, per non più di cinque minuti, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei Consiglieri.

3. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 56

Apertura e chiusura della seduta e processo verbale

1. Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia l'ora e il giorno della seduta seguente.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o precisare il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Art. 57

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:

- a) comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere pervenute e informa delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni dei Consiglieri, nonché delle interrogazioni e interpellanze svolte in Commissione; non dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti;
- b) comunica l'invio dei progetti di legge alle Commissioni permanenti, le impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi, i regolamenti e i provvedimenti dello Stato, quelle del Governo avverso le leggi del Consiglio e gli atti della Giunta, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;⁽³⁶⁾
- c) comunica le domande di congedo;
- d) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

Art. 58

Numero legale

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale per la Sardegna, se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti-votanti.

2. La Presidenza è tenuta a verificare la presenza del numero legale ogni qualvolta ciò venga richiesto congiuntamente da almeno due Presidenti di Gruppo, op-

⁽³⁶⁾ Lettera modificata il 22 settembre 2005.

pure quando venga richiesto da cinque Consiglieri e il Consiglio stia per procedere ad una votazione per alzata di mano⁽³⁷⁾.

3. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima di votazioni che si devono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

4. Per accertare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina la verifica mediante procedimento elettronico.

4 bis. I richiedenti che non partecipano alla verifica sono comunque considerati presenti agli effetti del numero legale⁽³⁸⁾.

5. I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.

6. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di trenta minuti, oppure scioglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno feriale all'ora medesima della convocazione del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

7. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta nei termini di cui al comma 6.

8. Nelle votazioni per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, i Consiglieri presenti i quali prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. Nelle votazioni per alzata di mano, agli effetti del computo del numero legale, i Consiglieri presenti nell'Aula, i quali non partecipano ad una votazione, sono considerati astenuti.

9. Nelle votazioni con procedimento elettronico, agli effetti del computo delle presenze, vengono considerati assenti i Consiglieri che, pur presenti in Aula, non abbiano partecipato alla votazione. La partecipazione alla votazione di un numero di Consiglieri inferiore alla metà più uno dei componenti l'Assemblea equivale alla mancanza del numero legale.

Art. 59

Congedi ed assenze dei Consiglieri

Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto il congedo.

2. Nell'Aula è affisso l'elenco dei Consiglieri in congedo.

2 bis. Le richieste di congedo devono pervenire alla Presidenza del Consiglio prima dell'inizio della seduta cui si riferiscono⁽³⁹⁾.

3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annuncio che il Presidente dà al Consiglio all'inizio della seduta. Nel caso di opposizione il

⁽³⁷⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽³⁸⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽³⁹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Consiglio delibera, peralzata di mano, senza discussione⁽⁴⁰⁾.

3 bis. Qualora il Consigliere in congedo rientri in Aula è tenuto ad informare il Presidente che ne dà comunicazione all'Assemblea facendo venir meno il congedo⁽⁴¹⁾.

4. I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunziati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.

5. Il Presidente, nei casi più gravi, può proporre all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Art. 60

Assessori tecnici

1. I membri della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

Art. 61

Posti riservati

1. Nell'Aula vi sono posti riservati al Presidente della Regione e agli Assessori regionali.

Art. 62

Richiesta di parlare

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

Art. 63

Turbative e disordini

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun Consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'Aula per il resto della seduta se un Consigliere ingiuria uno o più colleghi o i componenti la Giunta regionale.

4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie per-

⁽⁴⁰⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁴¹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

ché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può irrogare la censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un Consigliere fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o componente la Giunta o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Le decisioni adottate sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il Consigliere tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

6. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede del Consiglio, ma fuori dall'Aula, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può, altresì, irrogare le sanzioni previste nel comma 5.

Art. 64

Tumulto

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione e le tribune riservate agli estranei vengono immediatamente sgombrate. Se il tumulto continua il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il successivo giorno non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta interrotta, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 65

Oltraggio

1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio od ai suoi componenti, il Presidente sospende immediatamente la seduta e può disporre l'intervento della forza pubblica.

Art. 66

Poteri di polizia

1. I poteri di polizia interna del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente assistito dai Questori, che impartiscono gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

3. Il Presidente assume le iniziative necessarie per garantire in qualsiasi circostanza l'esercizio dell'intangibile diritto di riunione del Consiglio.

Art. 67

Divieto di accesso all'Aula

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai Servizi relativi può introdursi nei settori dell'Aula ove siedono i Consiglieri.

Art. 68

Accesso del pubblico

1. Il pubblico è ammesso in apposite tribune, secondo norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori. Una sezione speciale è riservata al Rappresentante del Governo, ai Parlamentari, agli ex Consiglieri e agli ex Assessori regionali.

2. Durante le sedute le persone ammesse alle tribune devono essere munite di un'apposita autorizzazione di entrata ed essere correttamente vestite, stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. In ogni sezione vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

4. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente dall'Aula chiunque abbia turbato l'ordine.

5. Qualora non si conosca chi abbia causato il disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

6. Nella sezione o nelle sezioni fatte sgomberare sono ammessi soltanto coloro che si presentino muniti di una nuova autorizzazione di entrata.

Art. 69

Abbigliamento dei Consiglieri

1. L'abbigliamento dei Consiglieri in Aula è disciplinato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 70

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è sempre consentita, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio. Lo stesso Presidente può, altresì, disporre che la stampa ed il pubblico possano seguire lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

2. Su richiesta motivata della Giunta regionale o di un Presidente di Gruppo o di dodici Consiglieri, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La seduta è sempre pubblica in caso di elezioni.

CAPO IX

DELLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE E DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE E POPOLARE

Art. 71

Iniziativa delle leggi

1. L'iniziativa delle leggi, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Sardegna, spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali ed al popolo sardo.

Art. 72

Condizioni di ricevibilità

1. I progetti di legge e gli altri atti da sottoporre all'esame del Consiglio devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli o comunque di una parte dispositiva.

2. Qualora comportino spese devono, inoltre, indicare la relativa copertura finanziaria.

3. La Presidenza del Consiglio assicura a tutti i Consiglieri l'accesso più adeguato alle informazioni di carattere finanziario necessarie all'adempimento del disposto di cui al comma 2.

Art. 73

Annuncio di presentazione

1. I progetti di legge e gli atti da sottoporre all'esame dell'Assemblea, appena pervenuti al Consiglio, sono trasmessi, corredati di una scheda contenente i riferimenti legislativi, alla Commissione competente dal Presidente che ne informa l'Assemblea nella seduta immediatamente successiva. I suddetti atti vengono stampati e distribuiti.

2. La Commissione non può, salvo deroga concessa dal Presidente del Consiglio, iniziare l'esame degli atti di cui al comma 1 prima della loro effettiva distribuzione a tutti i Consiglieri.

Art. 74

Iniziativa popolare

1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata al Consiglio, il Presidente, prima di darle annuncio in Assemblea, dispone la verifica del computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. La proposta è trasmessa per l'esame, dal Presidente del Consiglio, alla Commissione competente a norma dell'articolo 27 e segue le procedure previste per i progetti di legge dai Capi VI, IX, X, XI e XII del presente Regolamento.

Art. 75

Non decadenza della iniziativa popolare

1. Una proposta di legge di iniziativa popolare, qualora il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui è stata presentata, non decade e viene trasferita all'esame della legislatura successiva.

Art. 76

**Divieto di ripresentazione di un progetto di legge -
Leggi dichiarate incostituzionali**

1. Un progetto di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi dalla data di reiezione.

2.⁽⁴²⁾

3. Le leggi dichiarate incostituzionali vengono immediatamente iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente che si esprime entro sessanta giorni.

CAPO X

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

Art. 77

Ordine della discussione e iscrizione a parlare

1. Nell'esame dei provvedimenti precede la discussione generale che viene introdotta dai relatori della Commissione. terminate le relazioni, il Presidente chiede formalmente se vi sono Consiglieri che intendono prendere la parola.

2. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione, sia generale che sugli articoli e sugli emendamenti, devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento⁽⁴³⁾.

2 bis. Il Presidente può autorizzare l'iscrizione oltre il primo intervento, qualora nel corso della discussione emergano nuovi argomenti che modifichino gli ambiti della discussione stessa⁽⁴⁴⁾.

3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, alternando, per quanto possibile, gli oratori favorevoli a quelli contrari. Gli oratori parlano in piedi e rivolti al Presidente.

4. È consentito lo scambio di turno dei Consiglieri, previa comunicazione al Presidente.

5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale. In questo ultimo caso la parola viene concessa alla fine dell'argomento o, comunque, alla fine della seduta.

6. I Consiglieri che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

⁽⁴²⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

⁽⁴³⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁴⁴⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 78**Durata degli interventi**

1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea, non può eccedere i venti minuti. Tale termine è elevato a sessanta per la Giunta regionale soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche; prima della chiusura della discussione generale il Presidente della Regione ha diritto di replica per non più di trenta minuti⁽⁴⁵⁾.

2. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione sul complesso dell'articolo e degli emendamenti, per non più di dieci minuti anche se sia proponente di più emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda⁽⁴⁶⁾.

3.⁽⁴⁷⁾

4. Trascorsi i termini stabiliti dai commi 1 e 2, il Presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

5. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

6. I Consiglieri possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi, dati nominativi e numerici. Ai resoconti possono essere date anche parti delle dichiarazioni programmatiche della Giunta.

Art. 79**Fatto personale**

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri, che di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

⁽⁴⁵⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁴⁶⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁴⁷⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

Art. 80

Tutela dell'onorabilità

1. Quando nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione che giudichi la fondatezza dell'accusa. Alla Commissione è assegnato un termine per riferire al Consiglio; di quanto riferito il Consiglio prende atto senza dibattito né votazione.

2. Nella Commissione, nominata dal Presidente, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Consiglio può disporre, su richiesta dell'interessato, la stampa della relazione.

Art. 81

Continuità degli interventi

1. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra, eccetto che il Presidente, limitatamente a casi di relazioni o progetti di legge complessi o di bilancio, non disponga diversamente.

Art. 82

Richiami pregiudiziali

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, che deve essere illustrata per non più di cinque minuti, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. Non sono ammesse dichiarazioni di voto⁽⁴⁸⁾.

Art. 83

Chiusura della discussione generale

1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare e della Giunta regionale, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

2. Qualora non sia stato deliberato il contingentamento dei tempi, la chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque Consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

3. Dopo che è stata deliberata la chiusura anticipata della discussione generale, ha ancora facoltà di parlare un Consigliere per Gruppo che ne faccia richiesta⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁸⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁴⁹⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

3 bis. La chiusura anticipata della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo o dal Presidente a norma dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 bis, nonché del comma 7 dell'articolo 34⁽⁵⁰⁾.

Art. 84

Esame degli articoli e degli emendamenti

1. Terminato l'intervento della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 83, il Presidente pone in votazione il passaggio all'esame degli articoli o della parte dispositiva del provvedimento.

2. Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.

3. Ogni Consigliere ha diritto di proporre emendamenti.

4. Gli emendamenti devono riguardare argomenti già considerati nel testo del provvedimento in discussione o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.

4 bis. Gli emendamenti all'emendamento devono essere strettamente connessi all'emendamento stesso⁽⁵¹⁾.

5. Gli emendamenti, sempre che riguardino provvedimenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 1 dell'articolo 55, devono essere presentati entro le ore 14 del giorno precedente la seduta nella quale verrà votato il passaggio all'esame degli articoli.

6. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 5 sono disponibili almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

7. Gli emendamenti all'emendamento possono essere presentati sino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

8. Sui provvedimenti inseriti all'ordine del giorno ai sensi del comma 2 dell'articolo 55, gli emendamenti possono essere presentati anche senza l'osservanza del termine di cui al precedente comma 5, purché prima della votazione sul passaggio all'esame degli articoli e possono essere discussi e votati nella stessa seduta in cui sono presentati. In caso di chiusura anticipata della discussione generale, la votazione sul passaggio all'esame degli articoli non può avvenire prima che sia trascorsa mezz'ora da detta chiusura.

9. La Giunta, cinque Consiglieri, un Presidente di Gruppo possono sempre presentare emendamenti, ma comunque prima della votazione sul passaggio all'esame degli articoli.

10. Gli emendamenti sono discussi insieme all'articolo secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 78 seguendo l'ordine di presentazione o l'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

⁽⁵⁰⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁵¹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

11. È tuttavia facoltà del Presidente ammettere, anche dopo la votazione sul passaggio all'esame degli articoli, la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate o che si rendano necessari ai fini di una migliore comprensione del testo, purché non sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono.

12. È sempre ammessa la possibilità, per i proponenti di emendamenti che riguardino lo stesso argomento, di presentare, prima della votazione dell'articolo cui si riferiscono, un emendamento che unifichi i testi.

13. Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrate, sono trasmessi, appena presentati, alla Commissione finanze perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine il Presidente del Consiglio stabilisce il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione finanze. Il parere può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta a nome della Commissione dal suo Presidente o dal relatore.

14. Gli emendamenti alla legge finanziaria e al bilancio possono essere presentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4: dal singolo Consigliere con le modalità di cui al comma 5; dalla Giunta regionale, da cinque Consiglieri o da un Presidente di Gruppo fino al momento della votazione sul passaggio all'esame degli articoli; dalla Giunta regionale, dalla Commissione finanze, tramite il Presidente o il relatore della Commissione, o da un Presidente di Gruppo, fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono, purché siano in correlazione con modifiche precedentemente approvate o che si rendano necessarie ai fini di una migliore comprensione del testo.

15. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il passaggio all'esame degli articoli rimane sospeso per il tempo strettamente necessario a consentire alla Commissione che ha istruito il provvedimento, l'esame degli emendamenti.⁵²

16. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sul medesimo provvedimento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

Art. 85

Votazione degli articoli e degli emendamenti

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti.

2. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi totali; emendamenti sostitutivi totali; emendamenti soppressivi parziali; emendamenti sostitutivi parziali o modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi⁵³.

3. Nel caso della presentazione di un solo emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

4. È sempre ammessa la votazione per parti separate, purché le singole parti

⁽⁵²⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁵³⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

abbiano contenuto normativo autonomo⁽⁵⁴⁾.

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

6. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario, e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto, qualora i proponenti siano i medesimi, del loro parere. Se il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

6 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti aventi una parte comune identica, alla quale può essere attribuito il significato di principio, ed una parte recante una variazione ogni volta diversa, il Presidente pone in votazione preliminarmente il principio; in caso di voto contrario tutti gli altri emendamenti aventi la medesima parte comune decadono⁽⁵⁵⁾.

7. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esprimere la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti⁽⁵⁶⁾.

9. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri dagli altri Consiglieri.

10. Il relatore della Commissione e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 86

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi ad altra data o che il provvedimento debba essere rinviato in Commissione, possono essere proposte da un singolo Consigliere prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da cinque Consiglieri o da un Presidente di Gruppo.

2. La questione sospensiva su richiesta della Giunta o di cinque Consiglieri o di un Presidente di Gruppo, può essere proposta anche nel corso dell'esame degli articoli, purché l'esame del provvedimento riprenda entro la tornata.

3. Esse sono discusse prima che si entri o che si continui nella discussione, né questa prosegue se prima il Consiglio non le abbia respinte.

4. Oltre al proponente, può parlare un Consigliere per Gruppo; ciascun inter-

⁽⁵⁴⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁵⁵⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁵⁶⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

vento non può superare i cinque minuti.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola, oltre ai proponenti, soltanto un Consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide votando, per alzata di mano, sulle singole questioni. Non sono ammesse dichiarazioni di voto⁽⁵⁷⁾.

6. In caso di concorso di più questioni sospensive si applica la norma di cui al comma 5 e l'Assemblea, se la sospensione è approvata, si pronuncia anche sulla sua durata.

Art. 87

Pareri all'Assemblea di organi esterni

1. Qualora la Giunta o un Consigliere ritenga che su un progetto di legge sia opportuno richiedere, a norma delle leggi vigenti, un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare domanda prima della chiusura della discussione generale.

2. Il parere, ove il Consiglio consenta, deve essere richiesto dal suo Presidente.

3. Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale il Consiglio riprenderà la discussione sull'argomento.

Art. 88

Inammissibilità

1. Il Presidente ha facoltà di dichiarare inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, ovvero siano in contrasto con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio nel corso della discussione.

2.⁽⁵⁸⁾

Art. 89

Coordinamento finale

1. Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti per non più di cinque minuti ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito.

⁽⁵⁷⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁵⁸⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

Art. 90

Votazione finale

1. Ogni progetto di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale ai sensi dell'articolo 96, per l'approvazione del complesso.

2. Il Presidente può rinviare la votazione finale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea ad una seduta successiva della medesima tornata consiliare.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 49, il Consiglio può decidere di procedere all'approvazione senza discussione dei singoli articoli.

4. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, e sempreché sullo stesso non vi siano stati emendamenti, non si dà luogo alla votazione dell'articolo, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso.

CAPO XI

DELLE MODALITÀ DELLA VOTAZIONE

Art. 91

Tipi di votazione

1. Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.

2. In tutti i tipi di votazione i voti possono essere espressi mediante procedimento elettronico.

3. Non si può procedere ad alcuna votazione se non siano trascorsi almeno dieci minuti dall'inizio di ciascuna seduta.

Art. 92

Votazione per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente ed i Segretari verificano i risultati della prova e della controprova che, se necessario, possono ripetersi.

2. La controprova può essere effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

3. Al fine di agevolare il computo dei voti in Assemblea, il Presidente può disporre che una votazione, la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata, invece, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova di cui al comma 2 è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tale ipotesi il Presidente indica da quale parte devono mettersi i Consiglieri favorevoli e da quale parte quelli contrari.

Art. 93

Votazione nominale

1. La votazione nominale ha luogo di norma mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ovvero mediante appello.

2. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del “Sì” e del “No”. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome del Consigliere estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'ordine alfabetico e riprende poi con la prima lettera del medesimo fino al nome del Consigliere estratto a sorte. Esaurito il primo appello si procede a quello degli assenti.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione ha luogo per appello nominale.

Art. 94

Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione per scrutinio segreto ha luogo normalmente mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa approntare due urne ed ordina l'appello. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca ed una nera, da deporre nelle urne.

3. Nei casi riguardanti persone il Presidente, oltre all'ordinaria designazione tramite schede, ha facoltà di adottare la votazione mediante procedimento elettronico o mediante scheda affermativa o negativa. In ogni caso di votazione per schede, a scrutinio definito, le stesse devono essere immediatamente distrutte, eccetto il caso di contestazioni sull'esito.

Art. 95

Astensioni e dichiarazioni di voto

1. I Consiglieri, prima di ogni votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a tre minuti e comunque entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 23 bis⁽⁵⁹⁾.

2.⁽⁶⁰⁾

3. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni.

4 bis. I Consiglieri che abbiano dichiarato il proprio voto sono considerati votanti, purché presenti in Aula⁽⁶¹⁾.

⁽⁵⁹⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶⁰⁾ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

⁽⁶¹⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 96**Votazione su singoli atti o provvedimenti e su persone**

1. Il voto finale sui progetti di legge ordinaria, sui regolamenti, piani e programmi si dà con votazione nominale eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto⁽⁶²⁾.

2. Il voto sul passaggio agli articoli ed il voto finale sul bilancio pluriennale, sugli atti di programmazione connessi alla manovra finanziaria e sui disegni di legge concernenti il bilancio annuale e la legge finanziaria si dà con votazione nominale⁽⁶³⁾.

3. Il voto su articoli ed emendamenti si dà per alzata di mano, salvo che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto.

4. Il voto su mozioni e su ordini del giorno, con esclusione di quelli di cui all'articolo 118, si dà per alzata di mano eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chieda la votazione a scrutinio segreto.

5. Nei casi in cui è prevista la votazione per alzata di mano si procede alla votazione nominale tramite sistema elettronico o tramite appello quando lo richiedano otto Consiglieri o un Presidente di Gruppo⁽⁶⁴⁾.

6. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello sulle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.

7. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto.

8. La votazione sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione e sulla nomina dei componenti la Giunta stessa ha luogo con votazione nominale.

9. La domanda, anche verbale, che si proceda alla votazione a scrutinio segreto o alla votazione per appello nominale deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

10. Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente, per accertare se il numero dei Consiglieri è quello richiesto, invita i Consiglieri che l'appoggiano ad alzarsi.

11. Se i proponenti della domanda di votazione a scrutinio segreto o per appello nominale non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito, la domanda si intende ritirata.

Art. 97**Divieto di intervento**

1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

⁽⁶²⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶³⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁽⁶⁴⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

Art. 98

Annullamento delle votazioni

1. In ogni caso di irregolarità della votazione, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 99

Proclamazione dei risultati

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: “Il Consiglio approva” o “Il Consiglio non approva”.

2. Il Presidente, nelle votazioni per appello nominale, è tenuto a comunicare il risultato della votazione dando conto dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti. Nell'ipotesi di votazione a scrutinio segreto il Presidente deve comunicare, oltre ai dati suindicati, anche il numero delle eventuali schede bianche e di quelle nulle.

CAPO XII

DELLE PROCEDURE D'URGENZA

Art. 100

Inserimento nella programmazione bimestrale

1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque Consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un Consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti.

2. L'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

2 bis. I progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato, sono inseriti nella programmazione bimestrale dei lavori trascorsi sessanta giorni dalla loro presentazione. I predetti termini sono prorogati di ulteriori sessanta giorni su richiesta della Giunta regionale, o dei Presidenti di Gruppo rappresentanti almeno un terzo dei Consiglieri, o della competente Commissione consiliare, o del proponente⁽⁶⁵⁾.

Art. 101

Procedura abbreviata

1. Il Presidente della Regione o il Consigliere proponente possono sempre chiedere al Consiglio che sia adottata una procedura abbreviata per l'esame dei progetti di legge e di altri provvedimenti.

2. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano e, in caso di approva-

⁽⁶⁵⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

zione, i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 100 e dal comma 4 dell'articolo 48, sono ridotti alla metà.

Art. 102

Iscrizione immediata all'ordine del giorno

1. Vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente i progetti di legge e gli altri atti sottoposti all'esame del Consiglio, non ancora esitati dalle Commissioni, qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo accolga all'unanimità la richiesta presentata in tal senso da un suo componente o dal rappresentante della Giunta.

CAPO XIII DELLE PETIZIONI

Art. 103

Modalità di presentazione

1. Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione e dell'articolo 1 dello Statuto speciale per la Sardegna, ogni cittadino italiano, nato o residente nel territorio della Regione, può inviare al Consiglio regionale petizioni che richiedano provvedimenti legislativi o espongano comuni necessità, purché accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana.

2. Le petizioni vengono quindi comunicate in sunto all'Assemblea e trasmesse alla Commissione competente per materia presso la quale ogni Consigliere può prenderne visione.

Art. 104

Esame

1. Le petizioni che hanno attinenza con progetti di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai progetti di legge. Delle altre petizioni le Commissioni competenti propongono al Consiglio la presa in considerazione o la archiviazione.

2. Nel caso di presa in considerazione il Consiglio può deliberare che la petizione venga inviata alla Giunta regionale con l'invito a provvedere; nel caso di archiviazione, che venga inviata agli archivi.

3. Se uno o più Consiglieri su una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue la procedura.

4. Al presentatore della petizione viene, in ogni caso, data comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.

CAPO XIV DELL'INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE

Art. 105

Diritto all'informazione del Consigliere

1. Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, compresi quelli degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti.

3. Parimenti ogni Consigliere ha diritto di ottenere dai predetti uffici, informazioni, comunicazioni o notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative salvo che, su proposta del responsabile del Servizio, il Presidente della Regione non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione regionale o delle persone. In tal caso il Consigliere può sottoporre la questione alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene giusta la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza obbligatoria del Presidente della Regione o di un Assessore delegato per procedere all'esame del caso.

CAPO XV DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 106

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla Giunta regionale o sia esatta, se la Giunta stessa intenda portare a conoscenza del Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione.

2. Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare oppure da uno o più Consiglieri.

3. Delle interrogazioni presentate è data lettura al Consiglio.

4. Lo svolgimento delle interrogazioni presentate da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente avviene nella Commissione competente per materia entro trenta giorni dalla presentazione; quello delle interrogazioni presentate da uno o più Consiglieri è regolato dall'articolo 107.

5. Le interrogazioni sono inserite nel processo verbale della seduta del Consiglio in cui sono state lette.

6. Le interrogazioni sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta di Commissione destinata al loro svolgimento.

7. Resta salva la facoltà della Giunta regionale di dichiarare di non voler rispondere all'interrogazione motivando tale rifiuto.

8. Delle interrogazioni alle quali la Giunta regionale non ha dato risposta entro i termini fissati dal presente Regolamento e di quelle relativamente alle quali la Giunta medesima ha dichiarato di non voler rispondere, viene data comunicazione scritta entro i successivi sessanta giorni a tutti i Consiglieri e le stesse vengono valutate in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Art. 107

Interrogazioni dei Consiglieri

1. All'interrogazione presentata da uno o più Consiglieri o su esplicita richiesta di un Presidente di Gruppo, la Giunta regionale risponde per iscritto, entro quindici giorni, direttamente agli interroganti. Di tale risposta è inviata copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea.

2. All'atto della comunicazione di cui al comma 1, l'interrogante, qualora non si ritenga soddisfatto, può chiedere di avere risposta orale in Commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.

3. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogante può chiedere che si proceda ai sensi del comma 2.

4. Lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione deve avvenire entro trenta giorni dall'assegnazione.

5. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento.

6. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente nel momento del suo svolgimento.

Art. 108

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

2. Le interpellanze sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente oppure da uno o più Consiglieri.

3. Delle interpellanze presentate è data lettura in Consiglio: esse sono inserite nel processo verbale della seduta in cui sono lette.

4. Le interpellanze sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

5. Le interpellanze presentate da un Presidente di Gruppo consiliare o da almeno cinque Consiglieri che ne facciano richiesta, sono svolte in Consiglio; quelle presentate da uno o più Consiglieri sono svolte nella Commissione competente per materia.

Art. 109

Svolgimento delle interpellanze in Assemblea

1. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere l'iscrizione di un'interpellanza nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione.

2. La Giunta può consentire che l'interpellanza venga svolta subito, al momento dell'annuncio dell'avvenuta presentazione.

3. Se la Giunta non ha manifestato gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2 le interpellanze sono svolte, entro trenta giorni dalla loro presentazione, nelle sedute dell'Assemblea ad esse dedicate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e nel numero stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

4. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

5. Il tempo concesso all'interpellante non può superare i cinque minuti per l'illustrazione e i tre minuti per l'eventuale replica alle dichiarazioni della Giunta regionale per precisare di essere o no soddisfatto⁽⁶⁶⁾.

6. Le dichiarazioni della Giunta regionale su un'interpellanza non devono superare i cinque minuti.

7. Di norma nessun Gruppo proponente può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.

Art. 110

Mozione conseguente ad interpellanza

1. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto delle dichiarazioni della Giunta ed intenda promuovere in Consiglio una discussione su di esse, deve presentare una mozione.

Art. 111

Interpellanze in Commissione

1. Le interpellanze presentate da uno o più Consiglieri sono assegnate dal Presidente del Consiglio, che ne informa la Giunta, alle Commissioni competenti per materia e sono svolte entro trenta giorni, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, e secondo la procedura prevista dagli articoli precedenti per le interpellanze che si svolgono in Consiglio.

2. Se l'interpellante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interpellanza all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.

⁽⁶⁶⁾ Comma modificato il 22 settembre 2005.

Art. 112

Mozione

1. Un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, o tre Consiglieri possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. Le mozioni di norma sono svolte in Consiglio secondo i tempi e le modalità stabilite dall'articolo 115.

Art. 113

Svolgimento delle mozioni in Commissione

1. Su richiesta dei proponenti le mozioni sono trasmesse per un esame preliminare dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 27, salvo diversa attribuzione del Consiglio.

2. Nella prima riunione tenuta dalla Commissione, dopo l'assegnazione della mozione di cui al comma 1, viene nominato il relatore che dovrà riferire alla stessa Commissione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.

3. Il presentatore di una mozione, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. È facoltà della Commissione nominarlo relatore.

4. La Commissione può decidere, ove il proponente lo consenta, di trasformare la mozione in una risoluzione di cui al precedente articolo 51.

Art. 114

Discussione delle mozioni in Assemblea

1. La data di svolgimento delle mozioni in Assemblea è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio.

2. L'Assemblea, su proposta dei proponenti o di un Presidente di Gruppo, udita comunque la Giunta regionale, può fissare la data per la discussione di una mozione. Ove la Giunta regionale si dichiari favorevole, la discussione sulla stessa può avvenire immediatamente. Nei predetti casi possono parlare due oratori a favore e due contro, ciascuno per non più di cinque minuti e l'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

2 bis. Qualora la Giunta regionale si dichiari contraria, la data di discussione della mozione è stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo⁶⁷.

3. Se il proponente, dopo l'inserimento all'ordine del giorno, dichiara di ritirare la mozione, essa deve essere posta ugualmente in discussione qualora lo richiedano un Presidente di Gruppo o tre Consiglieri.

⁽⁶⁷⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 115

Modalità della discussione in Assemblea

1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta con l'illustrazione di uno dei presentatori per non più di venti minuti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento. L'intervento della Giunta deve essere contenuto entro venti minuti; quello dei singoli Consiglieri entro dieci minuti.

2. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

3. Lo svolgimento di una o più interpellanze può essere abbinato alla discussione di mozioni sullo stesso argomento. In tal caso gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione.

Art. 116

Replica - emendamenti - votazione

1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica, per non più di dieci minuti, prima della chiusura della discussione.

2. Alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente o gruppo di proponenti può illustrare, indipendentemente dal numero degli emendamenti, in un tempo massimo di dieci minuti.

3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

4. La votazione di una mozione può farsi per parti.

Art. 117

Stato di attuazione delle mozioni

1. La Giunta regionale, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuta a svolgere in Consiglio almeno due volte all'anno, in occasione delle tornate ordinarie previste dall'articolo 20 dello Statuto, un rapporto di verifica sullo stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio.

2. Sul rapporto della Giunta si apre il dibattito.

Art. 118

Mozione di sfiducia

1. La mozione di fiducia o di sfiducia alla Giunta regionale o ad un suo componente, le mozioni e gli ordini del giorno di censura politica devono essere motivati e sottoscritti da almeno un decimo dei componenti il Consiglio; non possono essere discussi prima di tre giorni dall'annuncio e sono votati sempre per appello nominale.

2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del gior-

no.

Art. 119

Ricevibilità e discussione distinta

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni che siano formulate con frasi sconvenienti.
2. La discussione delle interpellanze deve essere distinta da ogni altra discussione.

Art. 120

Dichiarazioni della Giunta

1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere in proposito un dibattito, può chiedere di iscrivere all'ordine del giorno dichiarazioni da rendere al Consiglio su argomenti di particolare rilievo politico e amministrativo. Il Presidente del Consiglio fissa la data di tali dichiarazioni che non possono essere rese prima di ventiquattro ore.
2. La durata degli interventi in tali dibattiti è quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 78.

Art. 121

Comunicazioni della Giunta

1. La Giunta regionale può sempre fare al Consiglio comunicazioni che non eccedano i dieci minuti, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio.
2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale ciascun Gruppo può intervenire per non più di dieci minuti. La discussione si chiude con l'eventuale replica della Giunta, per non più di dieci minuti.

**CAPO XVI
DEGLI ORDINI DEL GIORNO**

Art. 122

Discussione e votazione

1. Nell'esame di un progetto di legge, di una mozione o di altri atti sottoposti all'approvazione del Consiglio possono essere presentati, sull'argomento in discussione, ordini del giorno al fine di promuovere una decisione da parte del Consiglio.
2. Non sono ammessi ordini del giorno non strettamente connessi con l'argomento in discussione.
3. Gli ordini del giorno sono presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti. Il parere sugli ordini del giorno da parte del

relatore della Commissione sull'argomento in discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di dieci minuti.

4. I singoli Consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti ciascuno. Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo, la sua durata va contenuta in dieci minuti. I presentatori possono non insistere per la votazione qualora l'ordine del giorno venga accolto dalla Giunta come raccomandazione.

5. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale devono essere sottoscritti da almeno otto Consiglieri e non possono essere illustrati.

6. La votazione di un ordine del giorno può farsi per parti.

CAPO XVII DEL CONFRONTO FRA CONSIGLIERI E GIUNTA

Art. 123

Confronto Consiglieri - Giunta regionale

1. La prima ora della seduta iniziale di ciascuna sessione di lavori del Consiglio è riservata al confronto tra Consiglieri e Giunta regionale mediante lo svolgimento di interpellanze, che siano state presentate ai competenti uffici entro le settantadue ore precedenti l'inizio della sessione consiliare, secondo le modalità di cui all'articolo 109.

Art. 123 bis

Interrogazioni a risposta immediata⁽⁶⁸⁾

1. In occasione delle tornate ordinarie del Consiglio previste dall'articolo 20 dello Statuto speciale della Sardegna, e comunque ogni tre mesi, ha luogo un confronto pubblico, con interrogazioni a risposta immediata, anche tramite trasmissione diretta televisiva, ove possibile, tra i Consiglieri e la Giunta regionale.

2. Alle relative sedute la Giunta è tenuta a partecipare con tutti i componenti.

3. Le modalità di svolgimento delle sedute sono disciplinate dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo tenendo conto dei criteri di proporzionalità tra i Gruppi.

4. Il cinquanta per cento del tempo complessivo deve essere riservato ai Gruppi di opposizione.

5. Ogni domanda e ogni risposta non devono superare rispettivamente i due minuti.

⁽⁶⁸⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

**CAPO XVIII
DELLE INCHIESTE CONSILIARI**

Art. 124

Finalità e procedure

1. Le proposte di inchiesta consiliare, presentate da un numero di Consiglieri inferiore a quello previsto dall'articolo 125, seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

Art. 125

Commissione d'inchiesta

1. Quando il Consiglio delibera un'inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi consiliari. Il Consiglio può delegare la nomina al Presidente.

2. Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Consiglio deve informare il Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio può disporre inchieste in materia di competenza della Regione.

4. Il Consiglio istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione d'inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio.

5. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione per la nomina o l'eventuale delega al Presidente del Consiglio.

6. È fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione, nonché agli enti, agli istituti e aziende dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d'ufficio.

**CAPO XIX
DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Art. 126

Nomine in organi collegiali

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, per la nomina di rappresentanti del Consiglio in organi collegiali ciascun Consigliere vota per uno dei membri da eleggersi.

2. La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive in quanto ciò sia possibile.

3. Si intendono nominati coloro che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in seduta pubblica.

CAPO XX DELLE DEPUTAZIONI

Art. 127

Formazione

1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi consiliari. Le deputazioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti.

CAPO XXI DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO

Art. 128

Discussione e votazione

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Consiglio, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza in conformità all'articolo 11, su relazione dei Questori stessi, sono discussi e votati dal Consiglio in seduta pubblica; sono discussi e votati in seduta segreta quando la Presidenza del Consiglio o almeno dodici Consiglieri lo richiedano.

CAPO XXII DEI PROCESSI VERBALI

Art. 129

Redazione e pubblicazione

1. Di ogni seduta dell'Assemblea si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per la discussione l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Il Consiglio può deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti che non si stenda processo verbale di una seduta segreta.

3. Quando il Consiglio si raduna in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che il Consiglio non determini altrimenti.

4. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle sedute segrete, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

5. Dei processi verbali vengono redatte contemporaneamente due copie autentiche dattiloscritte che verranno rilegate e tenute per le consultazioni correnti degli uffici e dei Consiglieri.

6. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato, inoltre, un resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

CAPO XXIII
ASSEGNI VITALIZI PER I CONSIGLIERI

Art. 130

Consiglieri cessati dal mandato⁽⁶⁹⁾

1. Ai Consiglieri cessati dal mandato compete un assegno vitalizio, nonché un assegno di fine mandato, secondo le norme contenute in speciali Regolamenti approvati dall'Ufficio di Presidenza cui spetta altresì deliberare sulle eventuali modifiche.

CAPO XXIV
DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 131

Uffici e personale del Consiglio

1. La nomina, le promozioni e la destituzione del personale degli uffici, nonché il trattamento economico del personale stesso, sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

2. Una pianta organica, approvata dall'Ufficio di Presidenza, fissa il numero e la qualifica del personale.

3. Regolamenti speciali approvati dall'Ufficio di Presidenza ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

CAPO XXV
DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE
DEL REGOLAMENTO

Art. 132

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, adotta e modifica il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun Consigliere può presentare proposte di modifica al Regolamento del Consiglio; le stesse sono inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

2 bis. Il Consigliere proponente modifiche al Regolamento ha facoltà di partecipare alle sedute della Giunta in cui le stesse vengono esaminate⁽⁷⁰⁾.

3. Il testo predisposto dalla Giunta per il Regolamento deve essere distribuito a tutti i Consiglieri almeno dieci giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione

⁽⁶⁹⁾ Modifica apportata dal Consiglio nella seduta pomeridiana del 4 ottobre 2000.

⁽⁷⁰⁾ Comma aggiunto il 22 settembre 2005

stessa e sottoposti al parere della Giunta per il Regolamento. È, tuttavia, in facoltà del Presidente ammettere la presentazione nel corso della discussione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Quando le modificazioni al Regolamento sono costituite da un complesso normativo organico composto da più disposizioni tra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del Consiglio. Tuttavia un Presidente di Gruppo consiliare può chiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente. In tal caso per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta.

6. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

CAPO XXVI DELL'USO DELLA LINGUA SARDA

Art. 133

Uso della lingua sarda in Consiglio⁽⁷¹⁾

1. Nel Consiglio regionale possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.

2. Sino all'approvazione della legge regionale in materia di parità giuridica della lingua sarda con quella italiana e all'applicazione dei principi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, sulle minoranze linguistiche, il testo italiano costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.

3. Nei resoconti consiliari integrali viene riportato il testo in entrambe le versioni qualora il Consigliere che si è espresso in lingua sarda consegni il testo scritto del suo intervento.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente, adotta, inoltre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, o, in mancanza, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettivo esercizio di tali diritti.

5. La I norma transitoria sull'uso della lingua sarda in Consiglio cessa di avere applicazione.

⁽⁷¹⁾ Articolo modificato il 22 settembre 2005.

**CAPO XXVII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 134

Entrata in vigore del Regolamento⁽⁷²⁾

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'inizio della decima legislatura⁽⁷³⁾.

Art. 135

Entrata in vigore delle modifiche⁽⁷⁴⁾

1. Le modifiche al presente Regolamento, approvate dal Consiglio nelle sedute del 25 febbraio e 9 marzo 1999, entrano in vigore dall'inizio della dodicesima legislatura⁽⁷⁵⁾.

Art. 135 bis

Entrata in vigore⁽⁷⁶⁾

1. Le modifiche al presente Regolamento approvate dal Consiglio nelle sedute del 22 settembre 2005 entrano in vigore dal 1° gennaio 2006.

NORME TRANSITORIE

I.

⁽⁷⁷⁾

II

Regolamento interno della Giunta delle elezioni

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno della Giunta delle elezioni di cui al comma 2 dell'articolo 17, si osservano le norme contenute nel Regolamento approvato dalla Giunta medesima nelle sedute del 9 e 24 luglio 1957, nonché gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale in vigore al momento dell'approvazione del presente Rego-

⁽⁷²⁾ Disposizione relativa al testo approvato dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988 (BURAS n. 28 del 21 luglio 1989).

⁽⁷³⁾ Il testo approvato dal Consiglio il 22 luglio 1988 è stato modificato nella seduta del 23 febbraio 1993. Le modifiche, entrate subito in vigore, hanno riguardato gli articoli 2, 4, 5, 11, 20, 27, 32, 34, 39, 44, 84, la cui numerazione, in sede di coordinamento finale, è rimasta invariata. In seguito, tuttavia, alle ultime modifiche apportate dal Consiglio nel 1999, gli articoli 39 e 44 sono diventati rispettivamente 40 e 45.

⁽⁷⁴⁾ Disposizione relativa alle modifiche approvate dal Consiglio nelle sedute del 25 febbraio e 9 marzo 1999 (BURAS n. 20 del 1° luglio 1999).

⁽⁷⁵⁾ Gli articoli modificati sono i seguenti: 4, 20, 22, 23, 32, 34, 35, 39, 45, 53, 58, 76, 78, 83, 84, 85, 91, 95, 100, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122 e 123. Detta numerazione, risultante dal coordinamento finale operato dagli uffici, è quella vigente.

⁽⁷⁶⁾ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

⁽⁷⁷⁾ Norma abrogata il 22 settembre 2005 (vedi articolo 133, quinto comma).

lamento⁽⁷⁸⁾.

III

Verifica delle modifiche regolamentari⁽⁷⁹⁾

1. Le modifiche regolamentari approvate dal Consiglio nelle sedute del 22 settembre 2005 sono verificate dalla Giunta per il Regolamento, in ordine al miglior funzionamento del Consiglio regionale, a un anno dalla loro entrata in vigore. La medesima Giunta, qualora ne ravvisi la necessità, propone al Consiglio le modifiche ritenute necessarie, per la conseguente deliberazione ai sensi delle disposizioni del predetto Capo XXV.

⁽⁷⁸⁾ La norma è stata approvata dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988. Si riporta qui di seguito il testo degli articoli citati:

Art. 17 - Perché una elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta al Consiglio e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

Art. 18 - Le proteste elettorali debbono essere firmate o da elettori del Collegio o da candidati che vi ottennero voti: le firme devono essere autenticate da un notaio o dal Sindaco del Comune ove i firmatari hanno domicilio ovvero di uno dei Comuni del Collegio cui si riferisce l'elezione.

In ciascuna protesta può essere indicato un unico rappresentante con domicilio dichiarato nel capoluogo della Regione. In difetto il primo firmatario è considerato, a tutti gli effetti, rappresentante dei firmatari.

Art. 19 - Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Giunta. La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo in cui discuterà l'elezione contestata.

L'avviso contenente tali elementi è, a cura della Segreteria, notificato agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicato nell'albo del palazzo del Consiglio: dal giorno della notifica a quello dell'adunanza della Giunta devono decorrere almeno tre giorni liberi.

Art. 20 - La Giunta ammette alla sua presenza una rappresentanza dei sottoscrittori della protesta e il Consigliere eletto; entrambe le parti possono farsi rappresentare od assistere da un legale che può prendere preventivamente visione di tutti gli atti istruttori e dedurre testimoni, il cui numero può essere ridotto a giudizio insindacabile della Giunta. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni o disporre l'assunzione di altri mezzi di prova fissando, quando occorra, le indennità relative.

Non sono ammessi a patrocinare dinanzi alla Giunta i Consiglieri regionali, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione, i Deputati e i Senatori.

Art. 21 - La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti tra i suoi componenti, con facoltà di trasferirsi per le indagini necessarie.

Art. 22 - La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dallo Statuto o dalle leggi, ancorché non vi sia protesta propone al Consiglio l'annullamento dell'elezione.

Art. 23 - Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità la Giunta propone la convalida dell'elezione.

Art. 24 - Le sedute della Giunta di cui al secondo comma dell'articolo 19 sono Pubbliche; le sue conclusioni motivate sono comunicate al Consiglio che decide.

Art. 25 - Per quanto non è prescritto nei precedenti articoli, la Giunta delle elezioni provvede con proprio Regolamento interno.

⁽⁷⁹⁾ Norma aggiunta il 22 settembre 2005.